



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)
con il Ministro della salute (SCHILLACI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 2025

Conversione in legge del decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110, recante misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	6
Disegno di legge	»	10
Testo del decreto-legge	»	11

ONOREVOLI SENATORI. –

Il decreto-legge si propone di intervenire sulle persistenti criticità organizzative e gestionali che interessano l'Agenzia per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S), al fine di garantirne il pieno ed efficace funzionamento, nonché di destinare risorse finanziarie all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù.

In particolare, con riguardo all'articolo 1, si fa osservare che la complessa procedura di nomina del Presidente e del Direttore generale dell'AGE.NA.S è suscettibile di incidere sulla *governance* e sul funzionamento dell'Agenzia stessa, con il conseguente rischio di compromettere la piena funzionalità di un ente che svolge un ruolo centrale nell'attuazione delle politiche sanitarie nazionali e territoriali, con potenziali ripercussioni sull'intero sistema sanitario.

L'AGE.NA.S è, infatti, un ente di rilevanza strategica nell'ambito del Servizio sanitario nazionale che, oltre a svolgere un ruolo chiave nel coordinamento tra Stato e regioni e a fornire assistenza tecnico-operativa alle regioni e alle singole aziende sanitarie in ambito organizzativo, gestionale, economico, finanziario e contabile, è investito di compiti istituzionali fondamentali relativi alla valutazione delle tecnologie sanitarie (*health technology assessment* - HTA) e alla *performance* delle aziende sanitarie, alla gestione del programma di educazione continua in medicina (ECM), alla programmazione e al monitoraggio dei piani di rientro dal disavanzo sanitario dei Sistemi sanitari regionali.

Inoltre, l'Agenzia è chiamata a gestire numerosi interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di telemedicina, fascicolo elettronico e sanità digitale, intelligenza artificiale, portale della trasparenza dei servizi della salute, nonché di piattaforma nazionale per il governo delle liste d'attesa.

Appare, pertanto, evidente l'urgenza e la necessità, nelle more dell'individuazione condivisa con le regioni dei titolari ordinari degli incarichi apicali, di procedere con la nomina di un commissario straordinario al quale attribuire le relative funzioni, al fine di assicurare la piena operatività e continuità dell'attività svolta dall'Agenzia.

Con riguardo all'articolo 2, invece, si prevede di destinare all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù, una quota del Fondo sanitario nazionale destinato alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano

sanitario nazionale, di cui ai commi 34 e 34-bis del citato art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), in misura fino a 20 milioni di euro annui, con decorrenza dal 2025, sulla base delle funzioni assistenziali e delle attività erogate e rendicontate dalla struttura nell'anno precedente.

L'intervento normativo si compone di tre articoli.

Articolo 1 (*Disposizioni urgenti per disciplinare il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali*)

L'articolo 1 dello schema di decreto introduce disposizioni volte a garantire la piena operatività e la continuità amministrativa dell'AGE.NA.S, attraverso la nomina di un commissario straordinario.

Nel dettaglio, il **comma 1** prevede che la nomina avvenga con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute che esercita un'attività di vigilanza sull'Agenzia, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il **comma 2** attribuisce al commissario, per il periodo in cui è in carica, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciuti dallo Statuto dell'Agenzia al Presidente, al Direttore generale e al Consiglio di amministrazione, che decadono all'atto dell'insediamento del commissario. Il mandato commissariale avrà natura temporanea e cesserà il 31 dicembre 2025.

Il **comma 3** precisa che la scelta avverrà tra figure di comprovata competenza in materia di diritto sanitario, nonché in ambito organizzativo, gestionale e finanziario del Servizio sanitario nazionale, anche al di fuori della pubblica amministrazione. Qualora il commissario, al momento della nomina, abbia altro incarico in corso, può continuare a svolgerlo per la durata del mandato se non incompatibile con il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Infine, il **comma 4** stabilisce che al commissario viene riconosciuto un compenso equiparato a quello del Direttore generale dell'AGENAS, definito con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **comma 5** reca la clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 2 (*Misure per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù*)

La disposizione prevede la destinazione all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di una quota del Fondo sanitario nazionale destinato alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, di cui ai commi 34 e 34-bis del citato art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

In particolare, il **comma 1** è volto a destinare al citato ospedale, in ragione della natura extraterritoriale della struttura, fino a 20 milioni di euro annui di detto Fondo, con decorrenza dal 2025, sulla base delle funzioni assistenziali e delle attività erogate e rendicontante dalla struttura nell'anno precedente. La proposta fa salvo il rispetto delle linee di attività di cui all'articolo 8-*sexies* comma 2, del d.lgs. 502 del 1992 (in considerazione dei quali le regioni individuano le funzioni assistenziali svolte dalle strutture sanitarie) e dei criteri di remunerazione di cui al comma 1 dello stesso articolo, entrambi funzionali alla determinazione del finanziamento globale delle singole strutture.

Il **comma 2** prevede che spetti al decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, stabilire le funzioni attribuite all'Ospedale e conseguentemente l'importo della quota da assegnare annualmente in favore dello stesso (nel limite massimo di cui al comma 1, ossia 20 milioni di euro annui), nonché le modalità di rendicontazione delle attività assistenziali rese in relazione alle funzioni assegnate.

Articolo 3 (*Entrata in vigore*)

L'articolo 3 stabilisce che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

RELAZIONE TECNICA

Il decreto-legge detta disposizioni volte ad assicurare la continuità operativa dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S), in un contesto di crescente centralità dell'Agenzia nel coordinamento tra Stato e regioni in materia sanitaria, anche alla luce degli interventi legati al PNRR e alla digitalizzazione dei servizi, nonché misure di finanziamento per l'Ospedale pediatrico Bambino Gesù.

A tal fine, introduce uno strumento di *governance* straordinaria, incidendo temporaneamente sulla struttura organizzativa di vertice dell'ente attraverso la nomina di un Commissario straordinario, al quale vengono attribuiti i poteri ordinariamente riferibili al Presidente, al Consiglio di amministrazione e al Direttore generale dell'Agenzia. Inoltre, si prevede di destinare all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù, una quota del Fondo sanitario nazionale destinato alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), in misura fino a 20 milioni di euro annui, con decorrenza dal 2025, sulla base delle funzioni assistenziali e delle attività erogate e rendicontate dalla struttura nell'anno precedente.

Articolo 1 (*Disposizioni urgenti per disciplinare il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali*)

La disposizione, al comma 1, disciplina la procedura di nomina del commissario straordinario dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, subordinandola all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Ai sensi del comma 2, il commissario, il cui mandato è destinato a concludersi il 31 dicembre 2025, assume, per il periodo in cui è in carica, le funzioni del Presidente, del Direttore generale e del Consiglio di amministrazione, che decadono al momento della nomina del commissario. Il commissario esercita, quindi, poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, secondo quanto previsto dallo Statuto dell'Agenzia approvato con decreto del Ministro della salute del 26 giugno 2023.

Al comma 3, si precisa che il commissario potrà essere scelto anche al di fuori della pubblica amministrazione, tra esperti di comprovata competenza in ambiti strategici del sistema sanitario e che, qualora il soggetto nominato abbia altro incarico in corso, può continuare a svolgerlo se non incompatibile con il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.



Il comma 4 prevede che il compenso spettante al commissario straordinario, da determinarsi con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia pari a quello del Direttore generale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e, pertanto, corrisposto con le risorse già stanziata a legislazione vigente per tale carica. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di una sostituzione temporanea degli organi statutari, con compenso già previsto nel quadro normativo vigente.

Il comma 5 prevede la clausola d'invarianza finanziaria, per cui dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del presente articolo si provvederà con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nell'ambito delle dotazioni già previste dal bilancio dell'Agenzia.

Articolo 2 (Misure urgenti per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù)

L'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, riconosciuto come ente extraterritoriale, opera nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell'accordo internazionale ratificato con la legge n. 187 del 1995. Considerata la peculiare natura giuridica dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù, e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 171, della legge n. 311 del 2004, che sancisce il principio di non differenziazione della remunerazione dell'attività resa in base alla provenienza dei pazienti, la disposizione prevede, a partire dal 2025 e con riferimento alle attività erogate nell'anno precedente, che venga accantonata una quota del Fondo sanitario nazionale destinata ad "obiettivi di piano" fino a 20 milioni di euro annui per il riconoscimento di funzioni assistenziali a favore dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù, per la definizione delle quali è previsto un decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel limite delle risorse dei citati 20 milioni di euro e nell'ambito del quale sono definite anche le modalità di rendicontazione da parte dell'Ospedale delle attività assistenziali rese in relazione alle funzioni assegnate.

L'Ospedale pediatrico Bambino Gesù Irccs assicura l'erogazione delle prestazioni contemplate dai livelli di assistenza sanitaria previsti dalla normativa vigente, nel rispetto degli indirizzi e obiettivi indicati dal Piano sanitario nazionale, assicurando elevati *standard* di qualità e appropriatezza assistenziale e prestazionale per pazienti pediatrici provenienti da tutto il territorio nazionale e dall'estero.



Nel contesto delle più generali necessità di garantire il perseguimento di obiettivi nazionali sanitari ricorrono in merito i presupposti per vincolare quote del Fondo Sanitario Nazionale per la realizzazione di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati dal Piano Sanitario Nazionale. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'importo che viene accantonato, nel limite di 20 milioni di euro annui a partire dall'anno 2025, trova capienza nell'ambito delle citate risorse di cui all'articolo 1, comma 34 e 34-bis della legge n. 662 del 1996, senza compromettere l'attuazione degli interventi già programmati.

Articolo 3 (*Entrata in vigore*)

La disposizione prevede che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

01/08/2025

Daria Perrotta



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110, recante misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2025.

Misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 32 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante « Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri » e, in particolare, l'articolo 15;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante « Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 »;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante « Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h*), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 », e, in particolare, l'articolo 5 con il quale è stata istituita l'Agenzia per i servizi sanitari nazionali;

Visto la legge 23 dicembre 1996, n. 662 recante « Misure di razionalizzazione della finanza pubblica » e, in particolare, l'articolo 1, commi 34 e 34-bis;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, recante « Completamento del riordino dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera *c*), della legge 15 marzo 1997, n. 59 »;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante « Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche »;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) » e, in particolare, l'articolo 2, comma 357, con il quale l'Agenzia per i servizi sanitari regionali ha assunto la denominazione di Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, concernente « Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183 », e, in particolare, il capo III relativo al riordino dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante « Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese », e, in particolare, l'articolo 12, comma 15-*decies*;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante « Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione »;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante « Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 »;

Visto il decreto del Ministro della salute 26 giugno 2012, recante « Approvazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 » pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 21 gennaio 2015, con il quale è stata determinata l'indennità annua lorda onnicomprensiva da corrispondere al Direttore generale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

Considerato che gli organi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali sono privi dei titolari a seguito delle dimissioni del Direttore generale, della scadenza del Presidente e del Consiglio di amministrazione;

Considerata la complessa procedura per la ricomposizione degli organi tale da ingenerare una potenziale situazione di incertezza nell'operatività dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che svolge un ruolo chiave di vitale importanza in progetti strategici legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza, dalla telemedicina al Portale della Trasparenza, fino alla piattaforma nazionale delle liste d'attesa;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure finalizzate ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa svolta dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali nella attività di supporto tecnico-operativo alle politiche statali e regionali di governo del sistema sanitario, all'organizzazione dei servizi relativi alle prestazioni assistenziali e alla formazione nonché al potenziamento della digitalizzazione dei servizi e dei processi in sanità;

Ritenuto necessario, pertanto, di procedere alla nomina di un commissario straordinario che svolga le competenze del Presidente, del Direttore

generale e del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, fino al 31 dicembre 2025;

Considerata altresì la necessità e l'urgenza di destinare risorse finanziarie all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per lo svolgimento delle funzioni e delle attività assistenziali proprie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 2025;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Disposizioni urgenti per disciplinare il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è nominato un commissario straordinario per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

2. Il commissario assume, per il periodo in cui è in carica, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che lo Statuto dell'Agenzia attribuisce al Presidente, al Direttore generale e al Consiglio di amministrazione, che decadono all'atto dell'insediamento del commissario. Il mandato del commissario cessa il 31 dicembre 2025.

3. Il commissario è scelto tra esperti di riconosciuta competenza in diritto sanitario, organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estranei alla pubblica amministrazione. Quando il commissario, al momento della nomina, abbia altro incarico in corso, può continuare a svolgerlo per la durata del mandato di cui al comma 2, se non incompatibile con il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

4. Al commissario è corrisposto un compenso determinato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pari al compenso percepito dal Direttore generale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2.

(Misure per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù)

1. A decorrere dall'anno 2025, stante la natura di extraterritorialità della struttura, una quota fino a 20 milioni di euro annui del Fondo sanitario nazionale destinato alla realizzazione di specifici obiettivi del piano sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è accantonata per essere destinata, ai sensi del comma 2, all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù (OPBG), sulla base delle funzioni assistenziali e delle attività dallo stesso erogate e rendicontate nell'anno precedente, fermo il rispetto delle linee di attività di cui all'articolo 8-sexies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e i criteri di remunerazione indicati dall'articolo 8-sexies, comma 1, del citato decreto legislativo.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel limite massimo di cui al comma 1, sono stabilite le funzioni attribuite all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù e conseguentemente l'importo della quota da assegnare annualmente allo stesso. Nel medesimo decreto sono definite anche le modalità di rendicontazione da parte dell'Ospedale delle attività assistenziali rese in relazione alle funzioni assegnate.

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° agosto 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SCHILLACI, *Ministro della salute*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

